

N. **5100**/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.**TRIBUNALE DI NOLA***I SEZIONE CIVILE*

## Verbale di udienza

del giorno **29/3/2022**, I sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del  
Giudice dott.ssa Simona Esposito, nella causa

TRA

- attore

E

**S.P.A**

- convenuto

Il Giudice

**preso atto delle note scritte** depositate ai fini della partecipazione all'odierna  
udienza;

letti gli atti e i documenti di causa;

viste le richieste delle parti;

letta l'istanza ex art. 648 c.p.c.;

premesso, quanto alla richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto  
ingiuntivo in pendenza di opposizione, che l'art. 648 c.p.c. prevede un potere  
discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l'opposizione  
non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

ritenuto, sotto un secondo profilo, che, ai fini della concedibilità dell'esecuzione  
provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è necessaria anche la sussistenza del  
ragionevole *fumus* del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di  
una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i  
canoni del giudizio ordinario di merito: tale "adeguatezza" si ha o quando la  
documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di



opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente;

rilevato che l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente nonché la decadenza per violazione del termine convenzionale per l'adempimento di 36 mesi previsto dall'art. 5 del contratto di fideiussione (in deroga all'art. 1957 c.c.), eccependo, altresì, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;

rilevato che la revoca degli affidamenti al debitore principale risale al 2014 (all. 4 della produzione dell'opposta), e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto nel 2021, e che parte opposta non ha, allo stato, fornito la prova di aver rispettato il termine per l'adempimento di 36 mesi convenzionalmente previsto in deroga all'art. 1957 c.c.;

considerato in definitiva che la valutazione discrezionale in punto di *fumus boni juris*, relativa all'attuale fondatezza della pretesa creditoria ed alla simmetrica valutazione di fondatezza dei motivi di opposizione, siccome riservata al giudice dall'art. 648 c.p.c., induce a rigettare l'istanza de qua;

vista l'applicabilità dell'art. 5 del D.L.gs. n. 28/10 trattandosi di controversia involgente contratti bancari;

#### **P.Q.M.**

rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c.;

assegna ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs. n. 28/10, come modificato dall'art. 84 del D.L. n. 69/13 convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2013 n. 98, il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, termine decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.

Fissa per il prosieguo l'udienza del giorno **15 dicembre 2022**.

Nola, 29/03/2022

Il Giudice  
dott.ssa Simona Esposito